CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di erogazione buoni pasti per circa 650/700 dipendenti a mezzo presentazione di smart card (tessere elettroniche).
Una parte dei dipendenti (circa 300 dipendenti contrattualizzati) potrà accedere al servizio gratuitamente, mentre la restante parte (circa 350/400 professori e ricercatori universitari non contrattualizzati) potranno accedere al servizio pagando il prezzo intero della transazione. Il pagamento della transazione avverrà con addebito diretto sullo stipendio mensile del mese successivo delle transazioni (pasti consumati) effettuate nel mese precedente.
Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

a) la predisposizione della rete dedicata dei locali convenzionati, ubicati nelle zone indicate nell'allegato B al presente capitolato;
b) l'utilizzo delle tessere elettroniche già in uso presso l'Università;
c) la fornitura e l'installazione delle macchine lettrici delle tessere elettroniche;
d) l'assistenza tecnica;
e) la fornitura di un sistema informatico per la visualizzazione e la reportistica delle transazioni elettroniche dei pasti e per la gestione delle tessere elettroniche nominative ed anonime;
f) l'invio mensile di un flusso elettronico contenente l'indicazione del giorno, del mese, dell'ora, del locale presso cui è stato consumato il buono pasto e dell'eventuale quota carico del dipendente.

L'operatore economico garantisce la fruizione del servizio attraverso una rete dedicata di esercizi (ristoranti, self-service, tavole calde e fredde, pizzerie, bar, rosticcerie, gastronomie artigianali, ecc.), che svolgono, nei comuni di Alessandria, Novara e Vercelli, le attività previste dall'articolo 285 comma 3 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207. Tutti gli esercizi, con i quali l'operatore economico ha stipulato apposita convenzione, devono necessariamente essere provvisti delle prescritte autorizzazioni amministrative e/o di licenza di somministrazione.
Le suddette prestazioni ed ogni altro onere correlato al servizio sono compensati all'interno del prezzo offerto per il singolo buono pasto.
Il numero stimato dei buoni pasto annui necessari alla data di approvazione del presente capitolato è di circa 60.000/65.000. Il rischio della variazione, per eccesso o per difetto, di tale numero è a carico dell'operatore economico, senza che esso possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Università.
La quantità giornaliera dei buoni pasto utilizzati sarà rilevata in base ai consumi effettuati.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Servizio dovrà essere fornito tutti i giorni dell'anno, escluso il sabato ed i giorni festivi. L'Università comunicherà i numeri identificativi di eventuali smart card che dovranno essere abilitate nella giornata di sabato.
Tutte le persone autorizzate dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale a usufruire del servizio oggetto del presente Capitolato potranno consumare i pasti dietro presentazione di apposita smart card.
La smart card darà titolo alla consumazione, negli appositi locali, di un solo pasto giornaliero, tra le ore 12.00 e le ore 16.00, dal lunedì al venerdì.
L'Amministrazione potrà richiedere la gestione di differenti tipologie di aventi diritto (es. aventi diritto con valore nominale buono pasto interamente a carico dell'Università, aventi diritto con solo

quota valore nominale buono pasto a carico Università, aventi diritto con buoni pasto interamente a carico del fruitore).
L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire mensilmente all'Amministrazione Universitaria, entro il quarto giorno lavorativo del mese successivo, le seguenti informazioni nel flusso mensile secondo il tracciato che sarà fornito dall'Amministrazione (una riga per fruitore):

1) Elenco del personale che ha usufruito del servizio, con l'indicazione del giorno, del mese, dell'ora e del locale presso cui è stato consumato il buono pasto.
Es. Ruolo e matr./Cognome Nome/giorno, mese e ora/Locale/valore nominale buono/eventuale quota carico dipendente
giorno, mese e ora/Locale/valore nominale buono /eventuale quota carico dipendente
giorno, mese e ora/Locale/valore nominale buono /eventuale quota carico dipendente
Totale valore nominale buoni consumati

ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di cinque anni, dal 01.01.2015 al 31.12.2019.
Sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto al 31/12 di ciascuno anno di vigenza del contratto, previa comunicazione inviata all'Assuntore del servizio mediante raccomandata A/R, almeno 60 giorni prima, senza il pagamento di alcun corrispettivo.

ART. 4 – BUONI PASTO (SMART CARD)

Caratteristiche delle smart card:

1) il servizio di rilevamento buoni pasto avverrà tramite utilizzo delle smart card fornite dall'Ateneo, le quali saranno utilizzabili presso qualsiasi esercizio convenzionato della rete dedicata all'Amministrazione universitaria.
2) in caso di smarrimento della smart card l'Amministrazione universitaria darà comunicazione all'impresa aggiudicataria che provvederà a disabilitarla immediatamente;
3) in caso di mancato funzionamento del sistema informatico o per la necessità di sostituzione o rigenerazione di una smart card, l'impresa aggiudicataria dovrà attivare un sistema sostitutivo che consenta comunque la rilevazione dei dati relativi al consumo dei buoni pasto.

Le smart card elettroniche (buoni pasto):

- dovranno essere utilizzate esclusivamente presso gestori convenzionati;
- daranno diritto esclusivamente alla prestazione oggetto dell'appalto;
- non potranno essere utilizzate da persone diverse da quelle individuate dall'Amministrazione universitaria;
- non saranno cedibili, né utilizzabili quale denaro contante, per l'acquisto di prodotti sostitutivi;
- non daranno diritto a resto in denaro ad alcun titolo;

Le tessere oggetto del presente appalto non devono contenere valori monetari a scalare a seguito dell'utilizzo.
L'operatore economico è obbligato a:

a) attivare il servizio mediante l'utilizzo delle tessere personali elettroniche fornite dall'Università con effettivo e regolare inizio, di tutti gli esercizi convenzionati, dalla data indicata nella comunicazione di affidamento, che sarà inviata con preavviso di almeno trenta giorni;
b) entro il predetto termine, l'operatore economico:
    - installa, rende attivi e funzionanti i terminali per la gestione delle tessere personali elettroniche presso gli esercizi convenzionati;

- trasmette all'Università l'attestazione sul corretto funzionamento di tutte le parti del servizio;

c) attivare un sistema alternativo di registrazione della consumazione del pasto in caso di mancato funzionamento del terminale di rilevamento presso gli esercizi convenzionati o di mancato funzionamento/sostituzione della tessera elettronica del lavoratore;
d) modificare/aggiungere le fasce orarie nelle quali è possibile consumare il pasto secondo quanto richiesto dall'Università.

ART. 5 – VALORE NOMINALE DEL BUONO PASTO

Il valore facciale/nominale del buono pasto è fissato in euro 7,00 i.v.a. compresa. L'Università, a propria discrezione, ove consentito dalla legge, può rivalutare il valore del buono pasto fermo restando che sul nuovo valore sarà applicato lo stesso ribasso percentuale offerto in sede di gara dall'operatore economico.
La tessera elettronica personale esclude ogni forma di accumulo e monetizzazione.
In ottemperanza a quanto stabilito dalla vigente legge in materia, al lavoratore dovrà essere rilasciata obbligatoriamente la ricevuta o lo scontrino con l'indicazione "corrispettivo non pagato" o dicitura similare.
Il buono pasto consentirà la somministrazione di bevande e alimenti fino al raggiungimento del valore nominale del buono pasto (pasto a prezzo libero) negli esercizi convenzionati.
Le eventuali razioni supplementari rispetto a quanto sopra indicato saranno pagate dagli utenti direttamente al gestore del servizio, secondo le tabelle dei prezzi preventivamente esposte nei locali.

ART. 6 – ESERCIZI CONVENZIONATI

I buoni pasto oggetto del presente appalto dovranno poter essere utilizzati presso gli esercizi convenzionati (bar, ristoranti, self services, pizzerie, tavole calde e fredde, rosticcerie, gelaterie, ecc.) situati nei comuni di Alessandria, Novara e Vercelli, usufruendo della somministrazione di bevande e alimenti fino al raggiungimento del valore nominale del buono pasto (pasto a prezzo libero).
Gli esercizi convenzionati dovranno obbligatoriamente essere situati all'interno dei perimetri delle varie zone (zona A, zona B) come indicato nell'allegato B.
Non verranno presi in considerazione esercizi al di fuori di detti perimetri.
Ogni esercizio convenzionato deve essere necessariamente provvisto delle prescritte autorizzazioni in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e/o in materia di attività artigianali del settore alimentare. Il servizio, in ogni caso, è svolto nel rispetto della normativa che lo disciplina in tutti i suoi aspetti.
L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire che i posti disponibili nei locali convenzionati e il ritmo di distribuzione dei pasti siano adeguati o si adeguino alla frequenza dei dipendenti dell'Università.
L'Impresa aggiudicataria dovrà procedere alla stipulazione di nuove convenzioni con altri esercizi qualora l'Amministrazione universitaria richieda l'esclusione dalla convenzione di specifici locali in cui si sono verificati disservizi ovvero qualora vengano aperte nuove sedi universitarie.
In nessun caso l'operatore economico e gli esercizi con esso convenzionati assumono atteggiamenti discriminatori nei confronti degli utilizzatori del buono pasto, né rifiutano di erogare il servizio senza giustificato motivo.
Il locale che:

a) addebiterà ulteriori costi aggiuntivi non previsti ovvero che non rispetterà il valore nominale del buono pasto;
b) assumerà atteggiamenti discriminatori nei confronti degli utilizzatori del buono pasto;

c) rifiuterà di erogare il servizio senza giustificato motivo;
verrà escluso dalla convenzione, fermo restando le più gravi sanzioni di cui all'artt. 9 del presente capitolato.

ART. 7 – UBICAZIONE SEDI UNIVERSITARIE

Le Sedi Universitarie sono elencate nell'allegato A che fa parte integrante del presente Capitolato Speciale.

ART. 8 – PAGAMENTI - FATTURAZIONE

La Ditta aggiudicataria fatturerà mensilmente le prestazioni relative ai buoni pasto utilizzati.
Le fatture, in regola con le vigenti disposizioni di legge e contenente tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista, saranno ammesse al pagamento mediamente entro 30 giorni secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità dell'Ente Universitario e di contabilità dello Stato.
Il pagamento delle fatture è subordinato alla fornitura del flusso di cui all'art. 3 su supporto elettronico contenenti le indicazione previste.

ART. 9 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO

1. Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente appalto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria o opportuna per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. L'Impresa è tenuta all'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto.
3. In ogni caso l'Impresa è tenuta a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza attualmente in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel periodo temporale di vigenza del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.
5. L'Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a tenere indenne l'Università da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. L'aggiudicatario sarà tenuto a trattare i dati personali di cui verrà in possesso secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 10 – RESPONSABILITA'

1. L'Impresa aggiudicataria esonera l'Università da ogni responsabilità in merito ai suoi rapporti intercorrenti con gli esercizi convenzionati.
2. L'Impresa è altresì responsabile di eventuali danni derivanti all'Università, ai suoi dipendenti o aventi diritto al pasto, dal mancato rispetto, da parte degli esercizi convenzionati, delle norme igienico- sanitarie e del commercio in genere ovvero da negligenza o colpa degli stessi.

ART. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI

Al fine di accertare il corretto adempimento da parte dell'operatore economico degli obblighi contrattuali, l'Università può disporre, per tutta la durata del contratto, controlli e verifiche, sul corretto svolgimento del servizio, ed in particolare:

a) sull'effettiva spendibilità dei buoni pasto elettronici negli esercizi convenzionati;
b) sul rispetto da parte dell'operatore economico del termine di pagamento delle fatture emesse dagli esercizi convenzionati, dichiarato in sede di gara;
c) sul rispetto da parte dell'operatore economico delle condizioni economiche per il rimborso agli esercizi convenzionati del valore dei buoni pasto utilizzati, indicate in sede di gara.

2. I controlli e le verifiche potranno essere effettuati a campione, anche sulla base di segnalazione di eventuali disservizi da parte dei lavoratori o degli esercizi stessi.
3. Al fine di monitorare il rispetto del termine di pagamento e delle condizioni economiche di cui al comma 1 lettere b) e c) del presente articolo, l'Università potrà richiedere all'operatore economico di fornire, entro venti giorni lavorativi dalla richiesta, l'elenco delle fatture registrate relative agli esercizi convenzionati, per un periodo temporale definito in sede di richiesta. L'Università procederà all'estrazione di un campione di fatture, per le quali richiederà all'operatore economico la documentazione contabile necessaria a dimostrare il rispetto dei termini di pagamento verso gli esercizi campionati.
4. La non conformità dei termini di pagamento con quanto dichiarato in sede di offerta, comporterà l'applicazione della penale prevista all'art. 13.

ART. 12 – DIRITTI DELL'ENTE APPALTANTE

L'Ente appaltante si riserva il diritto di:

a) risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, intimata per iscritto, qualora la Ditta appaltatrice incorra in inadempienze contrattuali. Il termine di cui al secondo comma dell'art. 1454 del Codice Civile sarà commisurato alla natura dell'inadempimento e in ogni caso non sarà comunque inferiore a 15 giorni;
b) risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, intimata per iscritto, qualora si verifichi il mancato rispetto della presente convenzione (ad es. richiesta non giustificata di integrazione di denaro al dipendente ovvero mancato riconoscimento del valore nominale del buono pasto) da parte di almeno il 30%, arrotondato all'unità superiore, delle unità ristorative inserite in convenzione.
   Il termine di cui al secondo comma dell'art. 1454 del Codice Civile sarà commisurato alla natura dell'inadempimento e, in ogni caso, non sarà comunque inferiore a 15 giorni;
c) risolvere anticipatamente il contratto con preavviso non inferiore a trenta giorni qualora alla Ditta appaltatrice vengano applicate in un anno numero 4 penalità di cui all'art. 13. La risoluzione non comporta alcuna corresponsione di compenso di sorta, tranne l'importo dei pasti regolarmente erogati sino al termine del periodo di preavviso;
d) risolvere il contratto senza alcun preavviso qualora intervengano a carico dei soggetti indicati negli artt. 83 e 85 del D.Lgs. 159 del 2011 le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'art. 67, nonché gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 84 comma 4 e 91 comma 6 dello stesso Decreto legislativo;
e) verificare il rispetto di tutte le clausole contrattuali sottoscritte dalla Ditta aggiudicataria;
f) pretendere dalla Ditta aggiudicataria l'estensione nella Convenzione di tanti punti di ristoro quanti siano necessari per coprire le esigenze, qualora il numero o la capienza dei locali in prossimità di Sedi particolarmente numerose, non sia sufficiente a garantire il ritmo di distribuzione dei pasti, provocando code e disagio.

Le clausole di cui alle lettere a, b, c, e d, consentono la risoluzione di diritto del contratto senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento da parte dell'Ente Appaltante.

ART. 13 – PENALITA'

Nel caso in cui si verifichi che la fornitura, o parte di essa, non sia stata effettuata, o la sua esecuzione non rispetti le norme del Capitolato, sarà detratta una percentuale tra l'1% e il 5% dell'importo fatturato nel mese in cui si è verificato l'inadempimento, a seconda della gravità dell'inadempienza contrattuale, fermo restando che l'Amministrazione potrà esigere dalla Ditta aggiudicataria l'esclusione dalla Convenzione del fornitore inadempiente.
In ogni caso l'importo della penale concretamente applicata non potrà essere inferiore a € 500,00.

ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA DI CONTRATTO

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a costituire deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale in conformità a quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163 del 2006.
Detta cauzione sarà restituita alla scadenza del contratto e dopo che, adempiuti tutti gli obblighi contrattuali, siano state risolte eventuali contestazioni. L'appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto eventualmente valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 15 – ASSICURAZIONE

Il gestore del servizio dovrà garantire, a favore di tutti gli utilizzatori dei buoni pasto, le seguenti coperture assicurative:

- polizza di Responsabilità Civile verso terzi in nome e per conto dei ristoratori convenzionati per un massimale di € 2.000.000,00;
- polizza Infortuni del valore di € 500.000,00 per persona in caso di morte e di € 500.000,00 per persona in caso di invalidità permanente. La copertura è estesa al rischio "in itinere" al e dal punto di ristoro, con qualsiasi mezzo sia privato che pubblico. Le garanzie di indennizzo riguardano anche i casi di intossicazione da cibo e bevande, malori, vertigini, incoscienza, furti, rapine, aggressioni, tumulti.

ART. 16 – AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato alla Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base ai seguenti elementi di valutazione:

A. Prezzo	punti 40
B. Rimborso agli esercizi dei buoni pasto consumati	punti 30
C. Termini di pagamento agli esercizi convenzionati	punti 20
D. Numero esercizi convenzionati	punti 10